

PRESIDENTE. Mio malgrado debbo far notare che non siamo più in numero, per conseguenza la discussione non può oltre prolungarsi.

Invito il Senato a convenire nelle sale delle conferenze lunedì al tocco per discutere la legge sugli studi nelle Univer-

sità di Sardegna, della quale è già stato distribuito il rapporto stampato. A due ore vi sarà seduta pubblica per la continuazione della discussione sulla legge di polizia per le affissioni.

(La seduta è sciolta alle ore 5 e 1/4.)

TORNATA DEL 3 SETTEMBRE 1849

— 31 —

PRESIDENZA DEL BARONE MANNO, PRESIDENTE.

SOMMARIO. Rettificazione al verbale — Si prosegue la discussione del progetto di legge per lo spaccio e l'affissione di stampati, incisioni, ecc. — Formazione degli uffici — Annuncio d'interpellanze del senatore De Cardenas.

La seduta è aperta alle 2 pomeridiane.

RECLAMO E RETTIFICAZIONE AL VERBALE.

(Si legge il processo verbale, al quale il senatore Mosca fa una rettificazione, dichiarando che non fu sua intenzione intaccare la libertà della stampa, ma solamente della pubblicazione. Ammessa quindi la rettificazione e consultata la Camera, questa approva il processo verbale.)

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LO SPACCIO, AFFISSIONE DEGLI STAMPATI, ECC.

PRESIDENTE. La discussione si era fermata sull'articolo 3, sopra il quale erano stati proposti e votati due emendamenti: il primo del senatore Luigi di Collegno, il quale voleva aggiungere sul principio dell'articolo dicente: *qualunque scritto*, le parole *una copia di qualunque scritto*, il quale emendamento fu adottato; il secondo, proposto dal senatore Maestri, voleva ridurre l'intervallo stabilito da quest'articolo di due ore ad una sola, e questo fu dalla Camera ricusato. Quindi si intraprese la discussione del terzo emendamento proposto dal senatore Mosca, il quale voleva aggiungere alle parole: *consegnati due ore prima alle autorità locali di sicurezza pubblica*, le seguenti: *la quale autorità ne potrà impedire la pubblicazione nei casi previsti dall'articolo 3*. Erasi incominciata la discussione sopra l'applicazione o non di quest'emendamento, allorchè la mancanza del numero legale nella Camera fece sciogliere l'adunanza; in conseguenza la discussione si riapre sopra l'emendamento del signor senatore Mosca.

MOSCA. Non ebbi la minima intenzione di intaccare la libertà della stampa, ma solo la libertà della pubblicazione per impedire gli abusi. Io mi permetto di pregare il Senato a voler nuovamente mettere ad esame questa proposta.

PRESIDENTE. Se qualcheduno chiede la parola.

PINELLI, ministro dell'interno. Quantunque l'aggiunta

dell'onorevole senatore Mosca venga a concedere al ministro la repressione di quei reati che sono contemplati nell'articolo proposto, tuttavia il ministro non aveva creduto di adottarla; e sarebbe ancora dubbioso a prenderne sopra di sè la responsabilità, poichè vede in queste disposizioni un'azione preventiva, la quale esce dai termini dello spirito del progetto da esso proposto.

Noi abbiamo voluto che si osservassero cautele nell'esercizio del mestiere, ma non già porre una misura preventiva, la quale potesse essere di impedimento in qualunque modo; abbiamo voluto soltanto che l'autorità di sicurezza pubblica avesse campo sufficiente, onde, dirigendosi all'autorità giudiziaria che è quella a cui compete il diritto di reprimere ogni reato, avesse campo, ripeto, di denunziare lo scritto che potesse dare sospetti di reato, onde si avesse ad agire e provvedere dei mezzi legali; quindi, stando fermo nello spirito del progetto, io crederei non dover accettare la proposta del senatore Mosca.

SCLOPIS. Ieri mi sono fatto lecito di esporre al Senato qualche opinione che tenevo per individuale, e non ci tornerò sopra, essendo io sempre della stessa convinzione. Ora a nome della maggioranza della Commissione debbo dichiarare alla Camera che non si potrebbe accettare l'emendamento del signor senatore Mosca, perchè esso facilmente indurrebbe con sè quei provvedimenti preventivi, come venne pur ora accennato dall'onorevole signor ministro.

PRESIDENTE. Se non vi è altri che chiegga la parola, rileggerò l'emendamento del senatore Mosca per porlo ai voti; esso è così concepito: dopo le parole: *sicurezza pubblica* fa seguire le seguenti: *la quale non potrà impedire la pubblicazione nei casi previsti dall'articolo 3*.

DE CARDENAS. Per impedire quel modo di pubblicazione di cui si parla in questa legge.

PRESIDENTE. (Interrompendo) S'intende; egli è per impedire ciò che si vuole impedire con questa legge. Domanderò dunque se l'emendamento del senator Mosca è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

È stato depositato sul tavolo della Presidenza un altro emendamento che farebbe appendice all'articolo quinto, ed è del signor senatore De Fornari, il quale è così concepito:

« Questo dovere della preventiva consegna è, quanto ai giornali ed altri stampati nei luoghi ove sono essi editi, a carico degli agenti o degli stampatori responsabili già a termini delle leggi, e, se la distribuzione ha luogo altrove, s'intende a carico di chi se ne facesse distributore, il cui nome deve essere notato sopra ciascun esemplare. I distributori o affiggitori stessi sarebbero però tenuti al deposito, e responsabili ove manchino sugli stampati i nomi degli editori o stampatori, o altrove degli imprenditori della distribuzione, o si riconoscessero tali designazioni falsate. »

La parola è al proponente per sviluppare il suo emendamento.

DE FORNARI. Mi pare che lo stesso emendamento, il quale già io riguardo come connesso necessariamente all'articolo, sia inseparabile, perchè è come un'aggiunta necessaria a modificare l'articolo e ad evitare gli inconvenienti che avrebbe di per sé, qualora non avesse questo sviluppo.

Il progetto mio si è di esimere i distributori autorizzati alla distribuzione dall'obbligo di depositare essi stessi lo esemplare nello spazio delle due ore, come prescrive l'articolo. Egli è vero, mi si è fatto osservare, che questo viene forse da sé, perchè già presenterebbe un risultato che sarebbe inconveniente ed assurdo, obbligando prima di tutto questi distributori (che sono numerosi qualche volta) a fare, prima della loro vendita, questo deposito che sarebbe assai nocivo al loro mercimonio. In secondo luogo sarebbe un depositare presso l'autorità di sicurezza pubblica una quantità di questi esemplari, il che sarebbe affatto superfluo. Mi pare che siamo tutti d'accordo che l'obbligo di questo deposito sia per parte dello stampatore, e allora quest'inconveniente si viene a togliere; pur bisogna che sia espresso, perchè, nel modo con cui l'articolo è redatto, apparisce che ognuno di questi si assicura prima, e, per assicurarlo, chiunque si fa a distribuire sia responsabile che il deposito sia stato fatto. Adunque l'assicurare prima questi distributori autorizzati è opera della legge della stampa; e come si fa? Gli è necessario sapere come si fanno queste distribuzioni: alcuni che comprano, o per mezzo di altri si provvedono di uno o più esemplari, vanno al luogo dello stampatore, dove quindi al momento della stampa si fa distribuzione di una quantità degli stampati. Essi non hanno modo di assicurarsi che lo stampatore abbia o no fatto il deposito. Possono perciò essi medesimi rimanere incerti ed esporsi ad essere responsabili. Io veggio dunque la necessità che quest'articolo esprima che la responsabilità dee ricadere sopra gli editori dei giornali e di altri stampati. Vi sono già leggi che obbligano a depositare un esemplare; ma questo deposito riflette alla distribuzione e non alla stampa.

Vi è poi da considerare che qualche volta la distribuzione ha luogo dove non è fatta l'edizione dei giornali. Si mandano, per esempio, da qui a Mortara una cinquantina di esemplari, perchè siano distribuiti, premendo che si faccia questa distribuzione, perchè forse può essere tale da attirare l'attenzione pubblica.

Allora io proporrei nel mio emendamento, indicherei nella mia aggiunta che vi fosse un capo distributore responsabile, perchè questo esonera ciascheduno de' distributori, degli affiggitori. Se poi mancasse negli stampati l'indicazione o del distributore, o dell'editore, oppure nelle distribuzioni che si fanno altrove il nome del capo distributore, allora i distributori stessi, qualunque autorizzati dall'articolo primo,

sarebbero responsabili e passibili della mancanza di cui parla l'articolo primo. Questi sono gli oggetti che io ho avuto in vista nel proteggere in certa maniera il piccolo mercimonio di questa classe, la quale riguardo legittimata dal momento che ne è autorizzata, e faccio osservare che vi è anche un certo interesse pubblico; spesse volte ho visto, anzi io stesso mi son trovato nel caso di dover ricercare un esemplare di un giornale che aveva premura di leggere. Ho dovuto darmi moltissima pena per procurarmelo; mandare, andare al deposito, dove so che si faceva la distribuzione; ma il deposito era chiuso; non si trovava. La distribuzione per mezzo di questo distributore riesce allora anche utile tanto ai giornali segnatamente, quanto al pubblico. Per questi motivi io cercai di legittimare questo commercio, e di togliere gli inconvenienti e nello stesso tempo parte della responsabilità.

PRESIDENTE. Ora che il Senato ha udito lo sviluppo della proposizione del senatore De Fornari, io lo invito a pronunziarsi sull'appoggio della medesima. È necessario che questa proposizione per essere discussa sia appoggiata.

Chi la appoggia voglia levarsi in piedi.

(Appoggiata).

La parola è al relatore della Commissione.

CRISTIANI, relatore. La Commissione è di sentimento che le disposizioni proposte dal senatore De Fornari riflettono piuttosto il regolamento che non la legge. Una legge generale deve stabilire il principio; tocca poi naturalmente al potere esecutivo, quando il principio richiede provvedimenti spiegativi, di farne l'oggetto di un regolamento o di istruzioni, ossia aggiunte; ma non pare nemmeno poi che questo articolo 5, in cui è chiaramente stabilito il principio, abbisogni di maggiore spiegazione, perchè sembra che la sua applicazione sia così semplice e naturale che non siano necessarie maggiori indicazioni. E di fatto, entrando nel caso pratico, che cosa succederà? Arriva uno scritto che è da distribuirsi o da affiggersi? Colui che vuole distribuire od affiggere, avrà cura di assicurarsi se quel che gli ha dato la commissione sia fornito di quella morale responsabilità che l'assicuri perfettamente, e allora non andrà a cercare altra persona che non conosce, che non sa valutare qual responsabilità possa avere, e naturalmente verificherà se il deposito abbia avuto luogo nelle mani dell'autorità, e sarà perfettamente tranquillo. Del resto, se si tratta di un giornale, il quale deve distribuirsi nel luogo stesso dove è edito, basterà, come si è già detto, che la copia sia stata rimessa al ministero pubblico, e due ore dopo la consegna i distributori saranno liberi di andarlo a distribuire. Se al contrario questo giornale deve distribuirsi in un comune diverso, allora, come si è accennato dal signor ministro degli interni, sarà necessario il deposito nelle mani dell'autorità del luogo dove si deve fare. Mi pare dunque che la responsabilità, la quale tocca ad ogni distributore, di non ricevere commissioni, fuorché da coloro che le possono garantire, o di verificare essi stessi prima di compiere all'avuto incarico, mi pare, dico, che basti, perchè non succedano inconvenienti che diano luogo a quelle disposizioni suggerite dall'onorevole senatore.

PINELLI, ministro dell'interno. Era nell'intenzione del Ministero che la responsabilità derivante dalla distribuzione di uno scritto, di uno stampato specialmente, il quale incorresse in qualche modo nelle disposizioni della legge, dovesse cadere necessariamente sopra l'editore che è responsabile dello stampato. Ciò veniva di conseguenza per la disposizione che si trova al paragrafo 3 dell'articolo 5, ove è detto che tutti gli stampati da distribuirsi debbono portare le indicazioni volute dalla legge sulla stampa. Queste indicazioni danno il

luogo, per cui si debba venire a riconoscere se lo stampato sia incriminato in qualche modo. Quando trovasi essere stato distribuito uno stampato col nome dello stampatore o dell'editore, allora si dee ricercare se lo stampatore o l'editore abbiano fatto il deposito avanti all'autorità di sicurezza per pubblicare questo scritto di cui egli è risponsale; invece, se si trattasse di altre contravvenzioni, di quelle cioè che sono soltanto cagionate dal distributore, allora la risponsabilità colpisce solamente il distributore. Dunque io non credo che sia necessaria una disposizione, la quale dimostri più chiaramente sopra chi cada questa risponsabilità, perchè questo si distingue secondo i casi; od è un caso di stampa, ed essa cade necessariamente sopra colui che è indicato nello scritto come stampatore od editore; ovvero è un caso solamente preveduto da questa legge, e che si riferisce alla semplice distribuzione, ed allora il distributore che ha uno scritto che non porta indicazione dello stampatore, certamente è risponsabile del fatto.

GIULIO. Il signor relatore della Commissione ha creduto poter opporre all'emendamento dell'onorevole signor senatore De Fornari che le disposizioni contenute in questo emendamento, dovendo riguardarsi piuttosto come cosa di semplice regolamento, che come disposizione di legge, si dovessero lasciare alla cura dell'autorità esecutiva, e non comprenderle nel testo della legge. Quest'osservazione del signor relatore della Commissione mi pare meno fondata, in quanto che la disposizione di cui si tratta ha per oggetto di trasportare la risponsabilità di un atto incolpato e punito dalla legge da una od altra persona, e che il lasciarne la facoltà all'autorità pubblica sarebbe il dare all'autorità pubblica la facoltà di chiamare in giudizio piuttosto questa, che quell'altra persona. Non crederei che una legge penale possa stabilire la colpevolezza di un atto e di stabilire una pena da infliggersi ai colpevoli di quest'atto, senza definire chiaramente i modi in cui si può incorrere nella colpa così punita; di modo che dopo accertato il reato, dopo accertate le persone che vi hanno preso parte, resti tuttavia dubbio sulle persone che debbono essere colpite dalle disposizioni penali, e quali quelle che debbono andar esenti da pene. Ciò darebbe all'autorità esecutiva un arbitrio assolutamente incompatibile con una giusta distribuzione della giustizia.

Risponderò poi a quanto è stato osservato dall'onorevole ministro dell'interno, che la sua osservazione lascia ancora da compiere la lacuna che il signor senatore De Fornari ha voluto indicare. Dice il signor ministro che, quando uno scritto sarà pubblicato, il quale non porti le indicazioni volute dalla legge sulla stampa, si dee ricorrere ad una legge diversa da quella che stiamo attualmente esaminando, e per conseguenza questa legge non dee contenere nessuna disposizione a questo riguardo; ma quando si pubblicherà uno scritto, il quale porti le volute indicazioni del nome dello stampatore, di quello dell'editore (dice ancora il signor ministro dell'interno), il fatto della distribuzione illegale sarà imputato all'editore o stampatore; ora, in giustizia lo stampatore o l'editore di uno scritto dee essere soggetto alla risponsabilità che nasce dal fatto della stampa, della pubblicazione dello scritto, non già a quell'altra che nascerebbe per la legge presente dal fatto della distribuzione senza le cautele indicate da questa legge. Mi spiegherò più chiaramente. Un editore pubblica il suo giornale per servizio principalmente degli abbonati al medesimo; ma oltre alle copie distribuite agli associati, egli ne vende nella sua o nelle altrui botteghe, non in luogo pubblico, non nelle vie pubbliche.

Vogliamo noi che l'editore a ciascuno degli esemplari del

suo giornale debba accertarsi che il compratore non intenda poi di andare a rivenderlo per le vie? L'editore del giornale lo vende in un modo lecito, in luogo non pubblico, e noi non possiamo pretendere che ei debba soggiacere alla risponsabilità degli atti di coloro che, dopo aver comprato da lui legittimamente il giornale, vanno spacciandolo illegalmente per le vie; quindi mi pare che non stia l'osservazione del signor ministro, che la risponsabilità dello spaccio illecito fatto per le vie in contravvenzione della legge debba imputarsi all'editore o stampatore del giornale o scritto.

Conchiudo finalmente che un emendamento mi pare necessario, il quale garantisca la giusta applicazione della legge, sicchè questa non venga mai a colpire l'innocente e lasciare impunito il vero colpevole.

Egli è poi evidente che in quei casi, nei quali non potesse imputarsi il fatto della distribuzione per le vie all'editore o stampatore, e dovesse imputarsi ai singoli distributori, la legge diverrebbe ineseguibile almeno per le grandi città. Egli è infatti vano il chiedere che 150 o 200 distributori vadano individualmente a fare il deposito presso l'ufficio di pubblica sicurezza; come anche è impossibile che ciascuno di questi vada ad accertarsi preventivamente se questo sia stato fatto. I termini nei quali l'emendamento del signor senatore De Fornari è concepito non mi paiono veramente tali da poter essere adottati. Io avrei quindi l'onore di proporre che l'emendamento dell'onorevole signor senatore fosse rimandato alla Commissione, affinchè lo compilasse in quei termini che ella credesse conveniente per sottoporlo quindi al voto del Senato.

DE FORNARI. Io mi associo interamente alla proposizione dell'onorevole proponente; a cui professo l'obbligazione di aver chiarita colla superiore sua intelligenza ed eloquenza quell'istessa idea che io avea maturata in me medesimo e che avea tentato di esprimere.

CRISTIANI, relatore. Debbo supporre che io mi sia male spiegato, posto che il signor senatore Giulio m'ha apposta una cosa diversa da quello che io intendevo. Io non avea già detto che toccasse al Ministero di dare un provvedimento esteso, secondo l'emendamento De Fornari, che anzi io avea terminato col dire che questo emendamento mi sembrava inutile. Aveva detto semplicemente che, trattandosi di una applicazione di un principio generale, se questo principio non bastava per sè solo, perchè l'amministrazione avesse le norme necessarie per regolarne l'applicazione, toccava poi al Ministero di dare per mezzo di circolari e di decreti quelle maggiori spiegazioni che occorrerebbero. Aveva poi aggiunto che mi pareva che il principio dell'articolo 1 era così semplice, così naturale, che non poteva dar luogo in nessun modo a difficoltà; difatti, se esaminiamo l'emendamento del conte De Fornari, che cosa dice? «Questo dovere della preventiva consegna, quanto ai giornali ed altri stampati nei luoghi ove sono editi, è a carico degli agenti e degli stampatori risponsabili a termine della legge.»

Dunque il conte De Fornari stabilisce già un principio contro il quale si è levato precisamente il senatore Giulio, mentre anzi tutto il suo ragionamento è stato diretto a dimostrare che poteva succedere ad un editore, il quale avesse riempito perfettamente tutte le condizioni prescritte dalla legge, che, a cagione di una distribuzione da lui non autorizzata, venisse assoggettato ad una risponsabilità; di modo che effettivamente il senatore Giulio ha combattuto anzi, e nel modo più chiaro che si poteva, l'emendamento proposto dal conte De Cardenas; ma dice il senatore Giulio doversi fare qualche cosa, perchè realmente quest'articolo 3 può dar luogo a diffi-

collà; che meglio regoli la responsabilità a quelli che fanno la distribuzione, e qui è in dissenso colla Commissione: questa è di sentimento che l'articolo 5 basti senza necessità di alcun provvedimento. Perchè, stando all'articolo 5, succederà che il distributore sarà il risponsale ogni qual volta non siasi adempiuto alle formalità prescritte dalla legge. Dunque dovrà badare il distributore di non accettare, come già lo diceva prima, la commissione che da persone le quali avessero una morale responsabilità, e in ciò sarebbe sicuro di non essere compromesso; se poi la accetti da chi non presenta morale responsabilità, allora si assicuri se il deposito sia stato fatto.

PINELLI, ministro dell'interno. Dirò sinceramente che la discussione mi ha fatto conoscere che è forse di una grandissima difficoltà l'applicazione dell'articolo 5, dimodochè io non esiterei a ritirarlo intieramente. Ritirato quest'articolo 5, certamente l'autorità pubblica ha una maggior difficoltà ad antivenire agli inconvenienti che possono accadere per la distribuzione, ma però è nel principio vero della legalità di venire soltanto in via repressiva e non in via preventiva. Credo che le difficoltà che abbiamo incontrato nella discussione di quest'articolo derivino forse da che si partiva dal principio di semplice repressione.

Io quindi ne propongo la soppressione.

ALFIERI. Parmi che questa discussione abbia renduto palese più chiaramente quello che io esponeva al Senato nell'ultima adunanza in cui si trattava una tale quistione, cioè che il disposto dell'articolo che ora è in discussione non fosse applicabile a' giornali, sia perchè per questi crasi provvisto altrimenti, sia perchè trovandosi il giornale in una condizione speciale, non mi pareva che fosse conveniente di derogarvi mediante una nuova disposizione. Ora io credo che la difficoltà maggiore che si presenta è quella che il signor ministro dell'interno riconosce potersi incontrare nell'adozione della legge; e per cagione di queste difficoltà che mi pare bene di togliere, io proporrei al Senato un emendamento che già nell'ultima adunanza io aveva in mente, il quale in ciò consiste, che al disposto di quest'articolo si debba aggiungere la presente disposizione:

« Non è applicabile ai casi contemplati nell'articolo 42 della legge sulla stampa per la pubblicazione de' giornali. »

SCLOPIN. Io credo che sia ben necessario di porre la distinzione tra le due proposte che furono fatte, l'una dal signor ministro dell'interno, la quale sarebbe di togliere affatto l'articolo 5; l'altra dal signor senatore Alfieri, la quale sarebbe di escludere dall'articolo 5 i giornali, i fogli periodici contemplati come tali dalla legge sopra la stampa. La Commissione nella sua maggioranza non sarebbe aliena dal secondare l'opinione del signor ministro dell'interno, quantunque la consideri per ragioni, a dir vero, affatto opposte; l'una perchè non fosse sufficiente, l'altra perchè fosse esuberante questa disposizione utilissima e conciliabile. Per conseguenza, la Commissione aderendo nella sua maggioranza alla proposta del signor ministro dell'interno, crederebbe che fosse il caso di sottoporla la prima al voto della Camera come complessiva, e che quindi poi venisse la proposizione del senatore Alfieri.

DI COLLEGNO LUIGI. Mi pare che sia più secondo l'ordine del regolamento il mettere ai voti quella che si scosta meno. Ma io sarei d'avviso che la proposizione del signor ministro certamente toglierebbe una gravissima difficoltà, e perciò appunto anche quella in ordine ai giornali. I giornali si debbono pubblicare secondo le forme prescritte dalla legge.

ALFIERI. Prego il Senato di permettere che io faccia ancora osservare come, togliendo assolutamente l'articolo, si

viene a levare ogni mezzo che abbia l'autorità per far risultare che lo scritto pubblicato è quello per cui si è ottenuta la licenza di pubblicazione.

PINELLI, ministro dell'interno. Evvi la necessità soltanto di ottenere il permesso di affissione, dopo di che seguita la distribuzione degli scritti, delle incisioni, degli stampati i quali sono considerati dalla legge come reali, allorchè vanno contro alla morale, alla religione, o alla tranquillità dello Stato. Allora si toglierebbe la disposizione la quale porta la necessità per ogni singola pubblicazione del permesso di affissione, e si lascierebbe soltanto la strada all'autorità pubblica di incriminare quello scritto o quelle distribuzioni le quali contrasterebbero alle disposizioni della legge.

ALFIERI. Io aggiungerò due osservazioni.

Avrei creduto essere utile che in questo articolo di cui si parla si prescrivesse che, oltre il deposito, si dovesse dare l'indicazione del titolo sotto cui s'intende di fare la revisione dello scritto da pubblicare. Questa provvidenza si trova pure nella legge francese, dalla quale è stata desunta la nostra.

L'altra osservazione riguardava la differenza che passa tra il disposto del progetto e gli articoli 51, 52 e 53 della legge sulla stampa. Infatti al capo nono, dove si tratta dei disegni, delle incisioni, litografie, ecc., di qualsiasi sorta, la quistione non verte altro che sopra la ristampa. Ecco ora un oggetto contemplato nell'articolo 1°, che qualunque scritto deve essere consegnato agli uffizi indicati ventiquattr'ore prima che sia posto o messo in circolazione. Ma si dirà forse che sempre bisogna avere in mente che qui si tratta di pubblicazioni e distribuzioni; a me non pare che questa risposta possa applicarsi al caso cui io accenno, imperciocchè l'articolo 53 dice:

« Quando gli scritti non siano stati esposti o messi in circolazione, ma si trovino in luoghi aperti al pubblico, e si riconoscano dal magistrato o tribunale contrarii al disposto del presente editto, non si farà luogo ad altre pene che a quella della distruzione degli oggetti medesimi. »

Dunque questa disposizione mi pare che vada incontro all'obbiezione che si potrebbe fare, cioè che sia già messo in luogo accessibile al pubblico, o che si tratti di farne distribuzione in luoghi pubblici od in luoghi aperti al pubblico. Dunque io credo che, se si mantiene l'articolo, bisognerà ad osso aggiungere cotale parola per cui consti che non s'intende di abrogare il disposto dell'articolo 51 della legge sulla stampa.

PINELLI, ministro dell'interno. Negli argomenti usati dal signor senatore preopinante mi pare che si inchioda anche l'idea che aveva espressa, cioè che sia meglio di riformare l'articolo. Al danno che ne potesse derivare dalle affissioni provvede già assai efficacemente la legge sulla stampa cui accennava l'onorevole preopinante. Quindi assolutamente manca l'utilità di questa disposizione, e siccome havvi sempre difficoltà nello stabilire la responsabilità di questo fatto d'incisione, scritto o stampa qualunque nella disposizione della legge, così io mantengo la mia opinione, che, cioè, si possa sopprimere l'articolo del progetto.

DE FORNARI. Una parola solamente. Io mi era associato alla proposizione fatta dal senatore Giulio di rimandare...

PRESIDENTE. (Interrompendo) Ma non si parla ancora di questo emendamento, ora si tratta dell'articolo.

DE FORNARI. (Continuando) Essendo stata proposta la soppressione, io mi associerei perfettamente all'idea dal ministro esternata.

Siccome io aveva proposto la mia modificazione, come un necessario correttivo dell'articolo 5, riconosco adesso che

si può sopprimere l'articolo stesso. In tal caso non v'ha più bisogno del mio correttivo, e ritiro il mio emendamento.

MAESTRI. Concorro nella proposta del signor ministro dell'interno, che l'articolo 5 sia soppresso.

Qual è lo scopo che si propone quest'articolo? Quello che l'autorità locale sia avvertita anticipatamente, onde possa provvedere alle dannose conseguenze che deriverebbero dall'affissione o distribuzione di uno scritto contrario all'ordine pubblico e alla legge, dopo che ne ha dato il permesso che non può negare.

Ora, quanto alla distribuzione e vendita degli stampati, la legge sulla stampa ha bastantemente provveduto, come osservava il signor ministro.

E quanto all'affissione, la legge ha cautele sovrabbondanti, poichè l'articolo 1 richiede il permesso per l'affiggitore di mestiere, e vuole il permesso pel semplice cittadino che affigge un proprio stampato, oltre la garanzia che deriva dalla legge sulla stampa. Quindi l'articolo 5 non è che una restrizione e un ostacolo inutile e nocivo alla libera manifestazione del pensiero e dell'industria, come io osservava nella precedente tornata, ragionando sul perditempo e gl'incomodi del deposito degli stampati all'autorità locale.

CIBRARIO. Faccio osservare al mio onorevole collega senatore Maestri che io credo abbia esso preso uno sbaglio, perchè il progetto di legge non è quello che voglia l'obbligo di munirsi per le singole affissioni di un permesso dell'autorità, ma vuole che nessuno possa affiggere se non esercita il mestiere di affiggitore, per esercitare il quale ci vuole un permesso. Ma, quando sia provvisto di questo, non è necessario sicuramente che per ogni singola affissione ne ottenga un altro dall'autorità competente.

MAESTRI. L'onorevole collega Cibrario oppone che io prendo errore, supponendo che il semplice cittadino possa affiggere stampati e non si debba servire dell'opera di un affiggitore per mestiere. Ma la mia proposizione è verissima.

È troppo evidente che l'articolo 1 parla degli affiggitori per mestiere; ma l'articolo 4 parla dei semplici cittadini a cui è data facoltà di affiggere stampati, ecc.

E invero gli articoli 1 e 4 parlano di permessi di affiggere. Ora se il primo parla di affiggitore per mestiere, e il secondo parla di affiggitore per mestiere, vi saranno nella legge due articoli che ordinano la stessa cosa. Il che è assurdo.

Sta dunque che la legge permetta l'affiggere a persona di mestiere e al privato cittadino, e che riservando alle autorità l'accordare i permessi, sono bastanti garanzie nella legge medesima. E però voto per la soppressione dell'articolo.

DI CASTAGNETTO. È già ritenuto che la legge parla del mestiere degli affiggitori e delle affissioni che possono fare i cittadini, come dice il senatore Maestri.

PRESIDENTE. (Interrompendo) È debito mio di porre in chiaro la posizione vera della quistione.

Sopra quest'articolo si è presentato un emendamento.

Le difficoltà provocate dall'esame di esso hanno spinto il ministro dell'interno a proporre il ritiro di quest'articolo. Se il ministro dell'interno lo ritira, non vi è più luogo a votazione, a meno che uno dei signori senatori non si faccia carico di riprodurlo e voglia farlo suo.

Il senatore Alfieri, avendo proposto un emendamento all'articolo, ha inteso tacitamente di riprodurlo, perchè non si può dare emendamento senza che vi sia articolo a cui...

ALFIERI. (Interrompendo) Io ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Se ritira l'emendamento, non si può più votare l'articolo della legge quando il ministro lo ritira....

Non è articolo della Commissione, non è articolo del ministro...

ALFIERI. L'articolo della legge bisognerà che sia deliberato.

PRESIDENTE. Credo che quando il ministro ha proposto di ritirarlo, di non esporlo più a votazione, non v'ha più luogo...

SCLOPIS. Io credo che questo diritto l'abbia qualunque riprenda e faccia sua la proposizione.

PRESIDENTE. Ed è questo appunto. Ho dimandato al senatore Alfieri se voleva farlo suo, ed il signor senatore lo ha ricusato. Allora non rimane più luogo a deliberazione alcuna a meno che la Camera non deliberi diversamente.

SCLOPIS. Quando il Ministero lo ritira, la Commissione non lo riprende.

PRESIDENTE. Io proporrò alla Camera la quistione pregiudiziale, se cioè un articolo ritirato dal Ministero possa essere argomento di votazione. Chi crede che la proposizione ministeriale, quantunque non riprodotta dalla Commissione, la quale anzi aderisce alla soppressione proposta dal ministro, debba, ciò non ostante, essere argomento di votazione, voglia levarsi in piedi.

(Il Senato decide che la votazione abbia luogo.)

L'articolo, dunque, essendo soggetto a votazione, va a votarsi su di esso. Adesso faccio ritorno all'emendamento De Fornari: esso promuove una sospensione, cioè che si rimandi alla Commissione questo emendamento per coordinarlo con le osservazioni fatte sopra tutte le altre parti della legge. Questa proposizione, come sospensiva, deve avere la priorità: in conseguenza, chi crede che debba rimandarsi....

Un senatore. Il senatore De Fornari ha ritirato il suo emendamento.

DE FORNARI. Nell'ipotesi che l'articolo cadesse, io aveva fatta la mia proposizione; ma dal momento che l'articolo esiste...

PRESIDENTE. La proposizione sospensiva deve avere la priorità.

SCLOPIS. Non sono ancora molto bene informato dei precedenti che si sono presentati nel Senato; ma in altri luoghi si usa che, presentandosi una quistione di soppressione di un intero articolo a fronte di una semplice sospensione o soppressione parziale, si vota la proposta di abolizione intera prima di quella di sospensione o abolizione parziale.

PRESIDENTE. Debbo opporre la pratica parlamentare, secondo la quale la proposizione più larga prende il luogo alla più stretta; del resto, come questa è la prima volta che il Senato si trova al fatto di decidere una quistione di tal guisa...

RICCI ALBERTO. (Interrompendo) Crederei che si dovesse anzi tutto votare sulla soppressione, come la proposizione la più larga, tanto più che si andrebbe contro l'ordine logico, perchè accadrebbe che, se si fosse approvato prima un emendamento e si venisse poi a sopprimere l'articolo, la Camera andrebbe contro la propria decisione.

PINELLI, ministro dell'interno. Io credo di avere in altra occasione fatta menzione avanti il Senato di un precedente osservato nell'altra Camera, presso cui si sarebbe adottato nelle varie Legislature, che l'emendamento quando sopprime l'articolo non abbia la priorità, ma invece si dia la priorità all'emendamento modificativo. Nel caso attuale io credo che la priorità si debba concedere all'emendamento modificativo. È vero che qui si intralcia la quistione con un altro genere di emendamento, che è il sospensivo, quello cioè del senatore Giulio, il quale propone il rinvio alla Com-

missione della proposizione del senatore De Fornari. L'emendamento sospensivo, di regola, ha la priorità, ma tuttavia mi pare che, in questo caso, la sospensione proposta dal senatore Giulio cada assolutamente di sua stessa forza, perchè il senatore De Fornari ha ritirato l'emendamento. Per conseguenza, a meno che il senatore Giulio riprenda egli stesso l'emendamento del conte De Fornari come suo, non può aver luogo la votazione per la sospensione.

DE FORNARI. L'emendamento l'ho ritirato unitamente alla proposizione della soppressione; ma se l'articolo sussiste, lo riprendo.

GIULIO. Il signor relatore della Commissione ha già osservato che, col domandare che sia aderito a che sia rimandato alla Commissione l'emendamento del signor senatore De Fornari, io non intendevo perciò di approvare in tutto quest'emendamento, nè sicuramente io riassumerei l'emendamento del signor senatore De Fornari qualora veramente questo fosse da lui abbandonato, ma su di ciò non cade ora la questione, avendo dichiarato il signor senatore De Fornari che egli, visto che la Camera si riserva di pronunciare sull'articolo 5, malgrado che fosse stato ritirato dal signor ministro, mantiene la proposta da lui fatta di un emendamento.

Rinnovo quindi la proposta fatta da me che questo emendamento venga rimandato alla Commissione, e lo riproduco collo stesso pensiero di prima, non perchè esso mi sembri potersi accettare pienamente, ma perchè nello stato presente della discussione mi pare evidente che l'articolo 5 lascia una lacuna che è desiderabile venga colmata; una parte della lacuna si trova invero rimossa dall'emendamento del senatore Alfieri, al quale volentieri mi accosto. Tuttavia anche dopo che fosse accolta questa proposta resterebbe qualche dubbio; e siccome fra tutti i modi di formulare una disposizione legale, il meno conveniente è quello sicuramente di compilarla in modo estemporaneo, per tutti questi motivi io rinnovo la proposta che sia rimandato alla Commissione l'esame dell'articolo 5. Aggiungerò ora che debba farsi carico oltre all'emendamento del signor De Fornari, anche di quello del signor senatore Alfieri.

PRESIDENTE. Io proporrei la trasmissione alla Commissione di questi due emendamenti, se non mi rimanesse il dubbio che la proposizione da me fatta a questo proposito non fosse per trovare contrario il sentimento della Camera; per conseguenza io prima interrogherò sulla questione di diritto, cioè, se allorché sono in presenza due proposizioni, una per sopprimere l'articolo, l'altra per sospenderne l'esame fino a che la Commissione lo riveda, quale di queste proposizioni debba avere la priorità. Io dunque propongo la questione in questi termini:

Chi crede che la soppressione debba precedere il rinvio alla Commissione voglia alzarsi in piedi.

(Non è accettata.)

Pongo ai voti la proposizione del senatore Giulio, di trasmettere alla Commissione l'articolo 5 con i due emendamenti De Fornari e Alfieri, acciocchè li accordino coll'insieme della legge secondo le osservazioni che si sono fatte: chi approva questa trasmissione voglia levarsi in piedi.

(Non è approvata.)

(Ha qui luogo una discussione vibrata e concisa sul modo con cui debba avviarsi la questione, se, cioè, debba votarsi per la soppressione dell'articolo, o considerarsi questo come un articolo ordinario, pel quale è prima necessario mettere ai voti gli emendamenti relativi.)

BOLOPIS. Mi pare che la questione della soppressione non è ancora messa ai voti; vi fa la questione della precedenza,

ma la proposizione del ministro dell'interno, che fosse soppresso l'articolo, non è ancora stata messa ai voti. Dunque può essere benissimo che la Camera si sia pronunciata contro il rinvio alla Commissione, e sarà una specie di prevenzione sul punto che si voterà per la soppressione o no dell'articolo.

GIULIO. La questione mi pare che non presenti nessuna difficoltà. Avevamo su quest'articolo della legge due proposte, o di sopprimerlo o di rimandarlo alla Commissione.

Si è votato non sulla soppressione, ma sulla precedenza da darsi all'una o all'altra delle due proposte; la Camera ha deciso che si dovesse votare prima sul rinvio alla Commissione; la Camera, consultata sul rinvio alla Commissione, ha deciso che non si riaviasse; resta dunque la questione sull'articolo; ora qual è la prescrizione del regolamento quanto ai voti dei singoli articoli? Che si voti prima sugli emendamenti, poi sull'articolo. Due emendamenti esistevano, l'uno del signor senatore De Fornari, l'altro del signor senatore Alfieri; resta dunque a votare su questi emendamenti, e successivamente sull'articolo emendato o non emendato, quale risulterà dalla votazione della Camera.

Domando dunque che siano messi ai voti successivamente i due emendamenti che sono stati proposti dai due onorevoli senatori, e poi l'articolo stesso.

ALFIERI. Mi pare che ci sia ancora un mezzo per rendere più facile la soluzione, ed è di separare le tre questioni, perchè qui si presentano veramente tre questioni. Io credo che non si tratta precisamente di emendamento sospensivo, ma di un emendamento aggiuntivo, tanto per parte dell'onorevole senatore De Fornari, che per parte mia; quindi si deve mettere ai voti l'articolo, il quale, ove venga approvato, allora s'interrogherà il voto della Camera per vedere se crede di aggiungere la parte proposta dal senatore De Fornari, e quindi, ammessa o no quell'aggiunta, si verrà a dare il voto sopra la seconda aggiunta da me proposta... Nè su di ciò vi può essere difficoltà.

DE FORNARI. Io sarei allora in imbarazzo nel votare, se si mette ai voti l'articolo isolato, avendo io dichiarato la mia aggiunta come connessa necessariamente all'articolo....

PRESIDENTE. Sembra che con ciò non cessino le difficoltà, perchè gli emendamenti devono avere la priorità nella discussione.

Ora si deve deliberare su questi. Pertanto o considerano come emendamenti tali che tolgono al Senato la facoltà di votare prima l'articolo, oppure come aggiunte le quali possono benissimo stare colla votazione preventiva dell'articolo. Il senatore Alfieri diceva che si trattava di semplice aggiunta; in conseguenza per nulla implicava il votare dapprima il testo dell'articolo 5, e quindi l'aggiunta compresa nei due emendamenti; altri all'opposto dicono che debb'essere votato dapprima l'emendamento De Fornari, perchè esso è di sua natura connesso coll'articolo.

Circa al mettere ai voti o no le due aggiunte, io troverei ragionevole il secondo partito; in conseguenza io porrò ai voti prima l'emendamento De Fornari.

(Messo ai voti l'emendamento del senatore De Fornari, non è approvato.)

Ora deve volgersi il voto della Camera all'emendamento del senatore Alfieri, ma non essendo ancora stato appoggiato, domanderò prima se vi siano quattro senatori che lo vogliano appoggiare.

Varie voci. Lo ha ritirato.

PRESIDENTE. Allora si passerà a votare sull'articolo 5. (V. sopra)

(Messo ai voti, non è dal Senato approvato.)

(Legge l'articolo 6).

« I contravventori alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 4 e 5 della presente legge incorreranno nella pena fissata dall'articolo 480 del Codice penale.

« Incorreranno nella stessa pena le persone che avranno data la commissione di fare irregolari affissioni, distribuzioni, vendite, e lettura.

« Incorreranno nella pena di tre giorni di arresto coloro che non faranno l'esibizione dei permessi nel caso contemplato nell'ultimo alinea dell'articolo 2. »

CRISTIANI, relatore. Farò osservare che in seguito all'emendamento fatto all'articolo 2, l'indicazione dell'ultimo alinea di quest'articolo 6 deve essere cambiata.

PRESIDENTE. Io crederei che non occorre più accennare l'articolo 5 dopo che è soppresso, ma si dovrebbe dire: « I contravventori alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3 e 4 della presente, » ecc.

L'ultimo alinea, il quale dice: « che devono esibirsi i permessi, » ecc., può stare.

Se non si chiede la parola, io rileggerò il primo paragrafo di questo articolo.

MAESTRI. Si dà la stessa pena all'affiggitore per mestiere che si dà al semplice cittadino. Mi pare che sia più responsabile quegli che fa per mestiere il venditore, che il semplice cittadino, epperò non è più il caso che si debba dare la pena stessa.

PINELLI, ministro dell'interno. La pena è l'istessa, in quanto che la legge si riferisce all'articolo 480 del Codice penale. Ma siccome quest'articolo dà la facoltà al magistrato di pronunciare fino a due mesi, e può, ove ne sia il caso, procedere alla gradazione, così ne deriva che il magistrato può servirsi della medesima, aggravando la pena a chi contravviene al mestiere di affiggitore, e dandola minore al semplice cittadino.

PRESIDENTE. Rileggerò il paragrafo primo per porlo a votazione.

(Legge il paragrafo primo, che viene approvato. - *V. sopra*)

Ora rileggerò il paragrafo secondo. (*V. sopra*)

Se non si chiede la parola, lo porrò ai voti.

Chi lo approva voglia levarsi in piedi.

(Approvato.)

Passo al paragrafo terzo. (*V. sopra*)

Chi vuole averlo provato voglia levarsi in piedi.

(Approvato.)

Ora si vota il complesso intero dell'articolo 6, ora 5.

Chi approva l'articolo 5 voglia levarsi in piedi.

(L'articolo 5 è approvato.)

Darò lettura dell'articolo 7, ora 6:

« Il padre od il tutore dei minori di anni 14 colti in contravvenzione saranno puniti di un'ammenda di lire 5.

« I tribunali potranno ordinare che i minori che non fossero reclamati siano custoditi in una casa di educazione coatta per rimanervi sino a che abbiano appreso un'arte od abbiano raggiunto l'età d'anni 18.

« In questo caso la casa di educazione avrà il diritto di conseguire una pensione alimentare da coloro che hanno l'obbligo di mantenere ed educare il minore rinchiuso.

« Il contravventore che sarà reclamato dai genitori, dal tutore, o da altro probo cittadino, sarà rilasciato mediante ammonizione e con che il reclamante passi sottomissione di custodirlo ed applicarlo a qualche lavoro od arte. »

GALLI. Domanderei la parola sul secondo alinea dell'art. 6.

PRESIDENTE. Credo che sia meglio attendere la discussione di questo alinea.

GIULIO. Domando la parola sul primo alinea. Il primo alinea dell'articolo 7, ora 6 del progetto, porta che il padre od il tutore de' minori colti in contravvenzione saranno puniti di un'ammenda di lire 5. La pena contro il colpevole principale, nel caso che fosse d'età maggiore, potrebbe estendersi sino ai due mesi di carcere. È principio di diritto, credo, che la colpa del minore debba imputarsi a colui che per legge aveva l'obbligo di vegliare sulla sua condotta; mi pare che vi era una troppo grande diversità fra queste due pene, l'una estensibile a due mesi di carcere, l'altra semplicemente pecuniaria, e di sole lire 5; so bene che si può dire che in questo secondo caso, nel caso cioè che il reato fosse stato commesso da un minore, una parte della pena viene portata dal minore stesso per essere assoggettato dalla disposizione del paragrafo successivo del medesimo articolo ad una educazione coatta, che può riguardarsi in parte come pena. Se poi non si deve riguardare come tale, la sola penalità che la legge prescrive in questo caso per l'atto di vendita illegale si riduce a lire 5 di multa da infliggere al padre o tutore (io certamente non sono portato per aggravare le pene prescritte dalla legge); mi pare tuttavia di scorgere una sproporzione notabile tra queste due pene, l'una di due mesi di carcere che si deve infliggere al colpevole maggiore di venti anni, e l'altra di sole lire 5 per la colpa commessa da un minore. Io per conseguenza non fo veruna proposta, pregherei solamente il signor ministro dell'interno a voler dare qualche schiarimento sul motivo che lo ha indotto a prescrivere questa penalità così mite rispetto all'altra di due mesi di carcere stabilita dall'articolo precedente.

PINELLI, ministro dell'interno. Il pensiero che condusse il Ministero nel proporre questa penalità per i minori egli è che non si può imputare né al padre, né al tutore il fatto del minore di quattordici anni, il quale agisce senza discernimento, ma si debba solamente loro imputare a colpa di non aver costantemente invigilato sopra colui che è sottoposto alla sua attenzione: ora, questa colpa di semplice negligenza non si potrebbe punire col carcere, e non può essere punita che in linea correzionale con un'ammenda; il fatto del minore per sé non è delittuoso, perchè è stato commesso da chi non aveva discernimento; dunque non è giusto che si debba al padre od al tutore imporre lo stesso genere di pena.

Dirò poi che il Ministero non ha creduto di proporre contro al minore di quattordici anni alcuna punizione, esso ha soltanto provveduto alla sua educazione, quando risulterà che questi disgraziati non hanno parenti che li possano dirigere, ovvero che, avendone, ne li abbandonassero alla loro inclinazione; allora sottentra in questo caso nella società il diritto, il dovere di provvedere alla loro educazione. Siccome quindi sarebbe impossibile di poter provvedere a quest'educazione senza rinchiuderli, senza obbligarli veramente a subirla, egli è perciò che si propose che venissero condotti in una casa di educazione coatta; noto anzi che sia evitata la parola *forzata*, appunto perchè non venisse mai il pensiero che questa potesse essere una pena, mentre non è che una cura che si piglia la società di quelli che non hanno chi pensi a dirigerli.

Perciò io credo che si debba mantenere questa diversità di penalità, e che pure nella discussione di tutti gli altri paragrafi di questo articolo si debba sempre partire dal principio che non è la punizione, ma l'educazione di questi giovani che si ha in vista, onde si ritenga l'espressione dell'articolo medesimo, il quale obbliga i tribunali a provvedere per questa educazione, e non la lascia in loro facoltà, perchè, se la lasciasse, allora sottentra l'idea di punizione, ed è facile che il tribunale per commiseraazione del giovane venga veramente a

tradire il dovere che ha la società di cercare ogni mezzo di promuovere l'educazione.

PRESIDENTE. Porrò ai voti il § 1. Chi intende di approvarlo voglia levarsi in piedi.

(Il § 1 è approvato.)

(Legge il paragrafo secondo. — *V. sopra*)

GALLI. Se ho chiamato l'attenzione del Senato sopra questo alinea, si è perchè mi sembra che si potrebbe farvi un'aggiunta, ed è questa: « Oppure, secondo la circostanza, ricondurli ai sindaci del loro comune, incaricandoli, come uffiziali di polizia, di sorvegliarne la condotta e procurare loro uno stabile ricovero. »

Io trovo che la pena è troppo severa e troppo dura per un giovanetto che ha fatto una semplice mancanza, il condannarlo a 4 anni di reclusione; se benissimo che vi sono dei caratteri protrervi; ma per questi non mancano ai tribunali i mezzi di condannarli; all'onde poi queste case di reclusione, di educazione coatta, io le considero in fin dei conti vere e buone prigioni e niente di più; così lor resta sempre la taccia di essere stati in case di punizione; ed i loro amici li mostreranno a dito per essere stati in ergastolo, e questa è una macchia indelebile che non si cancella più. Io non vedo i motivi per venire a tali estremi. Appena usciti di là saranno poi pieni di vizi in grazia della compagnia, saranno di quelli che bevono e mangiano alla domenica e al lunedì tutto quello che hanno guadagnato nella settimana; invece se si mandano al sindaco, massime ne' comuni, questi conosce tutti gli abitanti, li colloca come *servitori di campagna*, ed in poco tempo diventano buonissimi lavoratori; dopo qualche anno cadendo nella coscrizione si faranno buoni e robusti soldati. Così mi pare che potranno riuscire assai meglio che non quelli che sortono da una casa, come quella che si dice coatta; questa è una parola un po' più ricercata, ma torno a dire che è una bella e buona prigione; dunque l'educazione che riceverebbero è molto migliore per loro e per la società.

PRESIDENTE. Abbia la compiacenza di trasmettermi il suo emendamento.

PINELLI, ministro dell'interno. Dalle osservazioni del senatore Galli mi pare che egli parlasse dal principio che qui si contenesse una punizione, e venivagli quest'idea forse dalla rimembranza dello stato dell'ergastolo, dello stato in cui veramente prima si governava; ma dirò che questa casa cangiò di molto i suoi regolamenti; ed ora si è veramente ridotta ad un semplice istituto di educazione, in cui è però riservato un trattamento rigoroso e di vera punizione contro quei tali i quali hanno sorpassata l'età di 18 anni, o che danno indizio di perniciose inclinazioni. Ma assai diverso è il trattamento che osservasi in ordine a quei tali i quali hanno una condotta lodevole, e che sono ivi tratti per leggerissimo fallo.

Del resto ciò vorrebbe dire che in quella casa di educazione coatta non si potrebbero mantenere i regolamenti che fossero di punizione, ma che non dovrebbero altro che rappresentare l'idea di un'educazione sorvegliata, come sarebbe obbligato a stare in casa il figlio, ove così lo richieda ed ordini il padre, e via dicendo.

Siccome si tratta di misura che tende a togliere dal vizio giovani che col tempo nuocerebbero per esso alla società, vi è la società medesima a quella interessata.

Dicendosi adunque nella legge che, per principio suo proprio, essa debba essere educazione e non punizione, ne viene per conseguenza che, informati da questo principio i regolamenti di casa, si rifugga da quell'idea di specie d'infamia che si crederrebbe fosse attaccata a questa disposizione.

Dirò ancora che il rifugio proposto dal signor senatore

Galli non mi pare nè attuabile, nè opportuno. Non attuabile, perchè è difficile di dare ai sindaci, nelle occupazioni che essi hanno, come cittadini e come pubblici funzionari, questa cura di fanciulli che sono al disotto di 14 anni, la quale può dilungarsi anche sino agli anni 18.

Non opportuno, in quanto che questa misura essenzialmente si applica a ragazzi nelle grandi città, in cui troviamo sicuramente molti di questi, che non nelle campagne, ove parecchi sono obbligati a lavori rurali, e non si danno facilmente a questa specie di vagabondaggio, e quelli per difetto di lavori di campagna possono soltanto applicarsi a lavori d'arte; è quindi per essa più particolarmente che può ricevere una più congrua applicazione questa disposizione che li sottomette ad un'educazione coatta.

PRESIDENTE. Prima di esporre a maggior discussione quest'emendamento, devo chiedere se è appoggiato. (Legge l'emendamento Galli. — *V. sopra*)

(Non è appoggiato.)

DI SALUZZO ALESSANDRO. Il Ministero troverà una casa capace per il numero dei giovani, che sarà grandissimo? Ha provveduto per l'educazione e la manutenzione degli stessi giovani, e al modo poi di provvedere a questa spesa, che sarà grande?

PINELLI, ministro dell'interno. Risponderò al signor senatore che io credo che questa misura, portata dalla legge, porrà in avvertenza i padri di famiglia. Comechè siano in gran quantità ragazzi, i quali vivono attualmente di questo genere d'industria, essi saranno richiamati naturalmente dai loro padri, dai loro tutori od altri. E ciò appunto si fa palese dal fatto che veniva accennato nella seduta passata dal signor conte Sclopis, cioè che molte officine si trovano precisamente mancanti di operai, ossia di questi ragazzi, i quali sceglievano piuttosto il mestiere più comodo, che è quello di girare per le vie vendendo e schiamazzando, che non l'arte che avevano intrapreso. Quando sieno posti nel bivio di ricevere un'educazione forzata in reclusione, ovvero di ritornare all'arte che prima esercitavano, probabilmente torneranno a questa e non si esporranno a tale punizione.

Aggiungo poi che, quand'anche ve ne sia un numero ragguardevole, le case che sono sia in Torino, sia in altri luoghi, possono benissimo contenerli, perchè una delle cause del deperimento in cui trovansi ora la casa correzionale di Torino è appunto per non avere abbastanza dei ragazzi i quali vi stavano troppo poco tempo per insegnar loro un'arte. Questa è l'osservazione che venne fatta replicate volte ai direttori di questo stabilimento.

Lo stabilimento di Torino è capace di oltre 400 individui, e attualmente non ascendono a più di 100 o 120 quelli che vi si trovano. Vede dunque il signor senatore che si ha anche un campo vasto per raccogliere questi altri ragazzi ove si rendessero meritevoli di siffatta punizione.

(Posto ai voti il secondo paragrafo, è adottato.)

(Il presidente dà lettura del terzo ed ultimo paragrafo, che sono ambi approvati.)

PRESIDENTE. Ora non rimane che a votare sull'articolo intero.

ALFIERI. Io vorrei proporre un'aggiunta. I tribunali possono ordinare che i minori i quali non fossero richiamati siano invece mandati in una casa di educazione, e si è previsto il caso in cui il contravventore sarà reclamato dal genitore, dal tutore o da qualche probò cittadino cui gli sia lasciato; ma potrebbe succedere che il tribunale per suoi motivi non credesse di consegnarlo alla casa di educazione.

Se il contravventore non è richiesto nè dai genitori, nè da

probo cittadino, non sarebbe forse opportuno che rimanesse facoltativo all'autorità di rimandarlo a' suoi parenti?

PINELLI, ministro dell'interno. Nella discussione del primo alinea io aveva già accennato essere necessario di porre il tribunale nella necessità di ordinare quest'educazione, ed è perciò che nel progetto ministeriale era detto: saranno condotti in una casa di educazione; era obbligatorio al tribunale il pronunciare. La Commissione avrebbe surrogato alle parole: saranno condotti, queste: i tribunali potranno ordinare.

Io credo che si dovrebbe dire invece: i tribunali dovranno ordinare; in questo modo mi pare che sia spianata la difficoltà avvisata dal senatore Alfieri.

ALFIERI. Io aveva riconosciuto esistere questa differenza tra gli articoli proposti dalla Commissione e gli articoli del progetto ministeriale; ma mi sfuggiva questa differenza introdotta dalla Commissione, in quanto che immaginava che la Commissione medesima avesse previsto che potesse venire il caso dove i parenti, considerando quest'educazione coatta non come una pena, siccome la considerava uno dei preopinanti, ma come il più grande beneficio che potesse essere fatto ai loro figliuoli, li mettessero volontariamente nel caso di dovervi essere mandati. Quando il tribunale potesse essere fatto accorto di questa (mi si permetta dirlo), di questa malizia per parte dei parenti, potrà dispensarsi dal mandarli, se crede che tuttavia i parenti possano provvedervi.

Lasciando poi questa facoltà ai tribunali, come lo è dall'articolo, rimane, mi pare, quella lacuna che io indicava, cioè potrebbe avvenire che non essendo richiesto il contravventore alla casa di educazione coatta, restasse pure l'inconveniente di farlo nuovamente consegnare a' suoi parenti, o di assicurarsi che dovesse rimanere presso i medesimi.

DI SALUZZO ALESSANDRO. Dimando la parola per appoggiare la proposta del signor senatore Alfieri, tanto più che gl'inconvenienti accennati dal preopinante ebbi a riconoscerli nel ricovero di mendicizia.

PINELLI, ministro dell'interno. Osservo che il secondo alinea provvede a questo, surrogando la casa di educazione nel diritto di conseguire dal padre una pensione alimentare.

Forse mi verrà osservato che può essere il caso che vi siano di quelli i quali non hanno alcun mezzo per provvedere a questa pensione. Rispondo che nel caso che il padre, il quale non ha mezzi per educarlo, per altra parte non senta nell'anima sua la voce della natura, allora è meglio darlo alla casa di educazione, e sottoporci anche a quella spesa che può portare la sua educazione, piuttosto che lasciarlo in balla di sé stesso.

ALFIERI. Ma questo principio di pubblica educazione è già stato proclamato; esso era il principio spartano.

Non so tuttavia se siamo in caso di adottarlo in questa parte. Credo che, se si dà luogo a quanto accennava il senatore Di Saluzzo, di tali case d'educazione una sola ve ne ha in tutto lo Stato, a quel che io sappia, dunque bisognerà moltiplicarle, ed io non so se saremo in caso di farlo.

PINELLI, ministro dell'interno. Ve ne sono varie; di più vi sono a Genova quelle dei discolati.

GIULIO. La discussione che ha avuto luogo fra il signor ministro degli interni e il signor senatore Alfieri mette in chiaro una lacuna. Ha osservato il signor ministro che vi si sarebbe ovviato se, nel vetare il paragrafo secondo, si fosse mantenuta la prima compilazione: dovrà, e non si fosse introdotta la nuova: potrà. Ma questo ora è un fatto consumato; questo secondo paragrafo è stato adottato con questa clausola facoltativa data ai tribunali; quindi l'osservazione del ministro, verissima in sé, non ovvia l'inconveniente indicato

dal senatore Alfieri. Quale è stato votato il secondo paragrafo, vi ha lacuna; quando il tribunale non crederà di dover pronunciare l'invio in una casa di educazione coatta, se l'imputato non sarà reclamato dai parenti, resterà il dubbio sul modo di disporre della persona di esso.

Dunque nello stato attuale della discussione, al paragrafo secondo, stato adottato nei termini stessi in cui era proposto dalla Commissione, è indispensabile l'aggiungere una disposizione, la quale prescriva apposite norme ai tribunali rispetto a questi giovani che non fossero né mandati in una casa di educazione, né reclamati dai parenti.

GALLI. È precisamente quello che aveva detto.

PRESIDENTE. Non vi ha proposizione scritta su cui si possa votare.

ALFIERI. Non ho creduto di fare la proposizione per iscritto, perchè, sedendo dei magistrati nel Senato, io lasciava loro di formularla, se la credevano utile, per renderla analoga agli articoli della legge esistente.

SCLOPIS. La Commissione accoglie le osservazioni del senatore Alfieri, ed entra perfettamente nell'idea di riempire questa lacuna. E ciò tanto più che essa non ispererebbe di vedere ottenuto lo stesso effetto, quale si propone l'emendamento del senatore Alfieri, coll'altro mezzo che sarebbe quello indicato dal ministro dell'interno, di esigere cioè dai parenti la pensione alimentare; perchè si sa che nella condizione di famiglie di ristrettissima fortuna è più facile di mantenere un ragazzo alla casa paterna, che non sia di poter ottenere dal padre una sovvenzione anche minima, la quale vaglia a coprire le spese dell'educazione coatta. La Commissione, se il Senato lo crede, prenderà in disamina questo punto, e in una prossima tornata, ove non creda ora di formulare questa idea, sottoporrà al Senato un progetto di redazione.

PRESIDENTE. Sospendendo l'approvazione di quest'articolo, mentre che la Commissione proporrà in altra adunanza un progetto che riproduca l'idea del marchese Alfieri, si può procedere avanti.

Viene l'articolo 8 della legge, che ora diventa il 7; ne darò lettura:

« Le persone colte in contravvenzione alle disposizioni della presente potranno essere arrestate onde essere immediatamente tradotte all'autorità locale di sicurezza pubblica, che le porrà a disposizione dell'autorità giudiziaria, secondo le regole generali di competenza.

« I verbali regolarmente estesi faranno fede in giudizio sino a prova contraria. »

(Posti a votazione il primo e secondo paragrafo del medesimo, sono adottati.)

Resta a votare l'intero articolo.

(È approvato.)

E rimandata la discussione dell'articolo 6 alla seduta pubblica di domani.

FORMAZIONE DEGLI UFFICI.

PRESIDENTE. Prego il signor segretario di dar notizia della nuova composizione degli uffici del Senato in seguito all'estrazione fattasi a sorte nell'adunanza privata di quest'oggi.

(Il segretario Cibrario legge:)

UFFICIO I.

Malaspina — Demargherita — De Launay — Cibrario — Ricci Francesco — Piana — Provana Luigi — Plezza — Prat — Gromo — Mosca — Colla.

TORNATA DEL 3 SETTEMBRE

UFFICIO II.

Sauli — Maffei — Bava — Ricci Alberto — Castagnotto — Della Valle — Aporti abate — Galtino — Petitti — Picolet — Sonnaz — Colli.

UFFICIO III.

Pamparato — Cristiani — Quarelli — Nigra — Alfieri — Franzini — Moreno — Pallavicino-Mossi — D'Angennes — Tempia — De Fornari — Doria.

UFFICIO IV.

Cotta — Saluzzo Alessandro — Brielli — Sclopis — Oneto — Pallavicini Ignazio — Gallina — Balbi — Saluzzo Annibale — Serventi — Maestri — De Cardenas.

UFFICIO V.

La Planargia — Musso — Provana Giacinto — Chiudo — Collet — Della Torre — Moris — Giulio — Albini — Galli — Villamarina.

ANNUNZIO D'INTERPELLANZE.

DE CARDENAS. Domando la parola per sapere dal Ministero qual giorno gli sarebbe comodo per alcune interpellanze che desidererei di fare sulla direzione delle strade fer-

rate, dopochè si è sentito che vi sono stati in pubblico dei discorsi in proposito.

PINELLI, ministro dell'interno. A questo non potrei rispondere, poichè non è presente il ministro dei lavori pubblici.

Credo che fra due o tre giorni esse potranno aver luogo. **DE CARDENAS.** Quando mi si farà conoscere il giorno, allora darò luogo a queste mie interpellanze.

PRESIDENTE. Come l'ordine del giorno portava la relazione della legge proposta ed esaminata negli uffizi per alcune riforme relative alle Università di Sardegna, io debbo chiedere al Senato se vuole sentire la lettura del rapporto della Commissione sulla citata legge, ovvero attendere che sia compiuta la deliberazione sulla legge precedente per non intercalare l'una con l'altra discussione.

Alcune voci. Metta la proposizione ai voti.

(Il Senato delibera di protrarre questa relazione e discussione a domani.)

Il Senato è invitato all'adunanza pubblica di domani alle ore 2 per l'ultimazione della discussione della legge di polizia, e quindi per la discussione sulla legge per le Università di Sardegna.

(La seduta è sciolta alle ore 3.)

TORNATA DEL 4 SETTEMBRE 1849

- 82 -

PRESIDENZA DEL BARONE MANNO, PRESIDENTE.

SOMMARIO. Congedo — Continuazione della discussione e approvazione dello schema di legge riflettente lo spaccio e l'affissione di stampati, incisioni, ecc. — Presentazione di un progetto di legge per l'estensione alla Sardegna delle leggi vigenti in terraferma sulle opere pie — Relazione, discussione e approvazione del disegno di legge per l'autorizzazione provvisoria dell'esercizio dei bilanci dello Stato a tutto settembre prossimo.

La seduta è aperta alle ore 2 e 1/2.
(Leggesi il processo verbale della tornata precedente.)
(È approvato.)

CONGEDO.

(Il senatore Aimeric di Laconi dimanda che gli sia prolungato il suo congedo.)
(La Camera accorda.)

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLO SPACCIO E ALL'AFFISSIONE DEGLI STAMPATI, ECC.

PRESIDENTE. Nell'articolo 6 un emendamento che fu proposto provocò il Senato a rimandare questo articolo alla Commissione, e ciò per coordinare l'emendamento col resto della legge. Io do la parola al relatore della Commissione.

SENATO DEL REGNO — Discussioni, Sessione II. 9

CRISTIANI, relatore. La Commissione, a cui venne dato l'incarico di proporre alcune disposizioni a compimento dell'articolo 6 della legge, si è radunata ieri. Il senatore autore dell'osservazione per cui si era riconosciuta l'opportunità della suggerita aggiunta ebbe la compiacenza di riunirsi alla Commissione medesima; si è quindi combinata questa disposizione, la quale si divide in due parti: nella prima si è cercato di provvedere al caso in cui, non essendo ordinata la custodia del minore, e non essendo esso stato reclamato, non si sapesse che cosa di esso sarebbe diventato. L'altra poi è relativa al caso in cui il minore che fosse stato consegnato ai parenti fuggisse nuovamente dalla loro custodia; ed in questo caso si riconobbe che il padre o il tutore si erano resi colpevoli quanto meno di negligenza, e allora si è creduto che la penalità stabilita nell'articolo 6 non bastasse. Ora poi avesse luogo la recidiva, si è cercato di accrescere la pena. Ecco adunque la disposizione che proporrebbe la Commissione:

« I minori, dei quali i tribunali non avranno ordinata la cu-